



**SPECIALE REFERENDUM ABROGATIVI 2009**

Sommaro

<i>Premessa</i>	4
<i>Cos'è un referendum</i>	4
<i>Tipi di referendum</i>	4
referendum abrogativo	4
referendum consultivo	5
referendum approvativo (c.d. costituzionale o confermativo)	5
<i>Fasi per lo svolgimento</i>	6
<i>Ufficio Centrale per il referendum</i>	7
<i>Il quorum</i>	8
PER COSA SI VOTA	9
IL TESTO DEI QUESTITI	10
REFERENDUM N. 1.....	10
Cosa cambia	13
REFERENDUM N. 2.....	26
Che cosa cambia (ref. n. 2)	29
REFERENDUM N. 3.....	36
cosa cambia (ref. n. 3).....	36
QUANDO SI VOTA	37
CHI HA DIRITTO AL VOTO	37
<i>Ammissione degli elettori alla votazione</i>	38
AMMISSIONE AL VOTO CON PROCEDURA SPECIALE	40
Degenti in ospedali e case di cura.....	40
Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità	41
Detenuti presso luoghi di reclusione o custodia preventiva.....	41
Componenti dei seggi; rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori del/dei referendum presso la sezione, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi	42
Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.....	43
<i>Voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali</i>	43
Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione.	45
<i>Voto assistito - Elettori portatori di handicap grave</i>	46
Voto di elettore fisicamente impedito.....	46
Voto di elettore portatore di handicap	48
voto di elettore non deambulante.....	48
voto in base ad attestazione del sindaco o sentenza.....	49



<i>Voto di cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio.....</i>	49
<i>Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali (per l'anno 2009).....</i>	50
CHI VOTA, DOVE - TABELLA RIEPILOGATIVA	53
<i>Come si vota.....</i>	56
<i>Fac-simile di scheda</i>	57
L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE	58
Disponibilità dei locali scolastici per l'allestimento dei seggi.....	58
Come sono composti i seggi	58
Seggio speciale.....	58
Onorario	60
Presidente di seggio	60
Funzioni del Presidente.....	60
Vice Presidente	61
Segretario	61
Scrutatori.....	61
Rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum	62
<i>Sanzioni penali.....</i>	64
<i>Il divieto di introdurre telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini nelle cabine elettorali</i>	64
<i>Permessi elettorali per l'esercizio del diritto di voto</i>	65
<i>Riposi compensativi per le funzioni svolte presso i seggi.....</i>	66
riposi compensativi - tabella riepilogativa.....	68
Attestazione da presentare al datore di lavoro	68
liquidazione degli onorari ed esenzione fiscale	70
SCRUTINIO.....	71
Spoglio e registrazione dei voti.....	71
CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI	72
<i>Statistiche e curiosità.....</i>	74
CORPO ELETTORALE	74
Tabella componenti seggio	75
APPENDICE NORMATIVA.....	76





Premessa

Domenica 21 e lunedì 22 giugno, si svolgeranno le operazioni di voto per tre referendum abrogativi: Il primo e il secondo quesito prevedono premio di maggioranza alla lista più votata e innalzamento della soglia di sbarramento, mentre il terzo quesito riguarda l'abrogazione delle candidature plurime in più di una circoscrizione per uno stesso candidato.

Cos'è un referendum

La parola latina "Referendum" (gerundio di refero) indica lo strumento, attraverso il quale il corpo elettorale viene consultato direttamente su temi specifici: è il più importante istituto di democrazia diretta in quanto prevede l'intervento diretto del popolo nell'esercizio dell'indirizzo politico senza il tramite dei suoi rappresentanti.

In Italia il referendum è disciplinato dagli artt. 75, 132, 138 della Costituzione; non sono ammessi i referendum per leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati.

Tipi di referendum

Il nostro ordinamento prevede tre tipi diversi di referendum:

- Abrogativo
- Consultivo
- Costituzionale o confermativo

Vi sono anche delle forme di referendum che possono essere svolte a livello regionale, comunale o locale.

referendum abrogativo

Questo tipo di referendum (disciplinato dall'articolo 75 della Costituzione), viene indetto per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, e può essere richiesto da cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.



La richiesta deve essere depositata tra il 1° gennaio e il 30 settembre ed i quesiti devono essere formulati in modo chiaro, così da permettere agli elettori di esprimere il loro consenso.

In caso di ammissione, a seguito dell'esame della Corte Costituzionale, ricevuta la comunicazione della sentenza, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indirà il referendum fissando la data di convocazione dei comizi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Se si verifica il caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum è automaticamente sospeso e il procedimento riprenderà dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni.

referendum consultivo

questo tipo di referendum è disciplinato dall'articolo 132 della Costituzione, attraverso il quale si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.

referendum approvativo (c.d. costituzionale o confermativo)

Il referendum approvativo trae fondamento dall'articolo 138 della Costituzione che disciplina il procedimento di formazione delle leggi costituzionali.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti non si effettua il referendum. Nella storia della nostra Repubblica vi è stato un solo referendum approvativo, o "confermativo", quando i cittadini italiani sono stati chiamati ad esprimersi sulla riforma Costituzionale sul federalismo.

Il referendum costituzionale è valido indipendentemente dal raggiungimento di un quorum, cioè, contrariamente ai referendum abrogativi non è necessario che voti la maggioranza degli aventi diritto.

Fasi per lo svolgimento

Il referendum si svolge attraverso le seguenti fasi (a carattere generale):

- Iniziativa, richiesta: deve provenire da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali. Nel caso di referendum consultivo devono farne richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate. I promotori devono presentarsi alla cancelleria della Corte di Cassazione e indicare l'articolo o la legge per cui intendono raccogliere le firme.
- Raccolta delle sottoscrizioni: Occorre usare la modulistica appropriata. Ogni facciata iniziale deve contenere il quesito da sottoporre a votazione. I moduli per la raccolta delle firme sul referendum devono essere preventivamente vidimati e le firme, con le generalità di chi sottoscrive, devono essere autenticate da un notaio o soggetto giuridicamente autorizzato (art. 14 legge 53/1990).
- Controllo di legittimità: L'Ufficio Centrale per il referendum, istituito presso la Corte di Cassazione, deve esprimersi sulle eventuali irregolarità della richiesta procedendo ad una verifica sulla regolarità ed il numero necessario delle firme: se il controllo ha esito positivo invia tutto alla Corte Costituzionale che dovrà esprimere un giudizio di ammissibilità del referendum proposto, controllando a sua volta se la legge di cui si chiede l'abrogazione può essere oggetto di referendum e se il quesito è espresso in modo chiaro.
- Controllo di legittimità costituzionale: La Corte Costituzionale deve poi decidere sulla legittimità costituzionale delle richieste.
- Indizione: il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, fissa la convocazione degli elettori a votare, per le richieste ammesse, in una delle domeniche comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno per il referendum abrogativo. Se si verifica il caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum è automaticamente sospeso e il procedimento riprenderà dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni. Nel caso del referendum consultivo, il Presidente della Repubblica fissa la convocazione degli elettori entro tre mesi dalla

comunicazione dell'ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta. Nel caso di referendum approvativo l'indizione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

- **Votazione e scrutinio:** la consultazione popolare referendaria si svolge secondo le modalità stabilite per le elezioni politiche. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Per il referendum approvativo, non è necessario raggiungere il quorum perché sia valido. In altre parole non è necessario che vada a votare la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Ufficio Centrale per il referendum

Ufficio Centrale per il referendum:

presso la Corte di Cassazione, è costituito l'Ufficio Centrale, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di Cassazione più anziani e tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione, il più anziano dei tre presidenti presiede l'Ufficio.

Decide sulla legittimità della richiesta; contesta eventuali irregolarità; comunica la decisione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte Costituzionale.

Procede alla proclamazione dei risultati del referendum, attestando che la legge di revisione della Costituzione o la legge sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore al numero di voti negativi.

Ufficio provinciale per il referendum:

presso il Tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo di provincia, è costituito l'Ufficio composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale, dei tre il più anziano assume le funzioni di presidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale.



Sulla base dei verbali di scrutinio, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati (dopo aver provveduto al riesame di voti contestati e provvisoriamente non assegnati) del/dei referendum; redige verbale di tutte le operazioni, in tre copie, e ne invia una copia all'Ufficio Centrale per il referendum che a sua volta procederà alla proclamazione dei risultati.

Il Presidente della Repubblica in base al verbale trasmesso dall'Ufficio Centrale, con D.P.R. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, procede alla promulgazione della legge se l'esito è favorevole.

Se invece l'esito è negativo, ovvero la legge non viene abrogata, la comunicazione del risultato del referendum è il Ministro di Grazie e Giustizia che cura la pubblicazione del risultato medesimo, sempre nella Gazzetta Ufficiale.

Il quorum

La parola "*quorum*" - sempre di provenienza latina (derivato dalla frase "quorum maxima pars") - significa numero legale, maggioranza, che sono istituti ancora oggi fondamentali negli organi e nelle decisioni collegiali.

L'articolo 75 della Costituzione (quarto comma) stabilisce che per la validità del referendum deve aver partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, pertanto, la proposta referendaria è approvata, se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ovvero se si raggiunge la metà più uno dei voti espressi (50%+1). Nel caso di assoluta parità tra "sì" e "no", infatti, il referendum sarebbe respinto.

**PER COSA SI VOTA**

Si vota per tre referendum abrogativi concernenti modifiche alla legge elettorale di Camera e senato: in sostanza i tre quesiti chiedono se abrogare alcune disposizioni dei testi unici per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

Referendum n. 1. Scheda di colore viola. Elezione della Camera dei Deputati.

Il quesito propone di abrogare la possibilità di collegamento tra liste e l'attribuzione alla coalizione di liste più votata del premio di maggioranza nazionale.

Alla Camera dei Deputati, in caso di vittoria del SI, il premio di maggioranza verrebbe attribuito alla lista singola (e non più alla coalizione di liste) che ottiene il maggior numero di voti validi nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

Referendum n. 2. Scheda di colore beige scuro. Elezione del Senato della Repubblica. Il quesito propone di abrogare la possibilità di collegamento tra liste e l'attribuzione del premio di maggioranza su base regionale alle coalizioni di liste più votate in ciascuna regione.

Al Senato della Repubblica, in caso di vittoria del SI, il premio di maggioranza verrebbe attribuito alle liste singole (e non più alle coalizioni di liste) che ottengono il maggior numero di voti validi in ciascuna regione.

Referendum n. 3. Scheda di colore verde chiaro. Disciplina delle candidature. Il quesito propone di abrogare la possibilità, per la stessa persona, di candidarsi contemporaneamente in più di una circoscrizione. In caso di vittoria del SI, verrebbe abrogata la facoltà di candidarsi contemporaneamente in più circoscrizioni alla Camera dei Deputati o in più regioni al Senato della Repubblica.

Su ogni scheda referendaria vengono riportati il numero del referendum, la denominazione ed il quesito così come approvati dall'Ufficio centrale per il referendum.

**IL TESTO DEI QUESTITI****REFERENDUM N. 1****ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DAPUTATI - Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste [scheda viola (codice pantone: Violet - U)].**

premio di maggioranza per la lista più votata - Camera

Testo del quesito: (1.759 parole; 9.887 caratteri - spazi esclusi)

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti:

art. 14-bis, comma 1: "I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.";

art. 14-bis, comma 2: "La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.";

art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: "I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.";

art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole "1, 2 e";

art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: "dei collegamenti ammessi";

art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14.";

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "alle coalizioni e";

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: ", nonché per ciascuna coalizione, l'ordine dei

contrassegni delle liste della coalizione";

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione";

art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale, uno



accanto all'altro, su un'unica riga"; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e"; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "non collegate"; art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione"; art. 83, comma 1, numero 2): "2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi"; art. 83, comma 1, numero 3), lettera a): "a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione"; art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "non collegate"; art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle parole: ", nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione"; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e"; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o"; art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o"; art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o"; art. 83, comma 1, numero 6): "6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi"; art. 83, comma 1, numero 7): "7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna



lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);"; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "varie coalizioni di liste o"; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,"; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o"; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizioni di liste o"; art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole: "coalizioni o"; art. 83, comma 1, numero 9): "9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni

nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.”;art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “la coalizione di liste o”;art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: “di tutte le liste della coalizione o”;art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste e”;art. 83, comma 3, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: “coalizione di liste o”;art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”;art. 83, comma 4: “L’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.”;art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “numero 6),”;art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “e 9)”;art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizione di liste o”;art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: “coalizioni di liste o”; art. 84, comma 3: “Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell’ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.”;art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: “e 3”; art. 86, comma 2, limitatamente alle parole: “, 3”?».

Cosa cambia



CAMERA DEI DEPUTATI

D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modificazioni - "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati"

Com'è attualmente	Come cambierebbe la norma
<p><i>Art. 14-bis.</i></p> <p>1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.</p> <p>2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.</p> <p>3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.</p> <p>4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.</p> <p>5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.</p> <p><i>(Articolo aggiunto dal comma 5 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.)</i></p>	<p><i>Art. 14-bis.</i></p> <p>1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.</p> <p>2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.</p> <p>3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.</p> <p>4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.</p> <p>5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.</p> <p><i>(Articolo aggiunto dal comma 5 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.)</i></p>

*Art. 18-bis.*

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.

Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è

Art. 18-bis.

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. ~~Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14.~~

In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.

Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della



composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione (Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, modificato dall'art. 1, D.L. 29 gennaio)

Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione (Articolo aggiunto dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277, modificato dall'art. 1, D.L. 29 gennaio)

Art. 24.

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) [stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio] (Numero abrogato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270);

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio (Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270);

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate (Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270);

4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5) (Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270);

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei

Art. 24.

L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) [stabilisce, per ciascun collegio, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati nei collegi uninominali e delle liste, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare a ciascun candidato nel rispettivo collegio. I candidati nei collegi uninominali saranno riportati sulle schede e sul manifesto del relativo collegio secondo l'ordine risultato dal sorteggio] (Numero abrogato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270);

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare ~~alle coalizioni e~~ alle liste ~~non collegate~~ e ai relativi contrassegni di lista, ~~nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione.~~ I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio (Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270);

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate (Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270);

4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5) (Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270);

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste



comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione (Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270) (Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 10 maggio 1996, n. 257).

nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione (Numero così modificato dal comma 9 dell'art. 6, L. 21 dicembre 2005, n. 270) (Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 10 maggio 1996, n. 257).

Art. 31.

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre (Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 8 marzo 2006, n. 75) (Articolo prima modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così sostituito dal comma 8 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270).

Art. 31.

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni ~~delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione~~ sono riprodotti ~~di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga.~~ L'ordine ~~delle coalizioni e~~ delle singole liste ~~non collegate,~~ nonché l'ordine dei contrassegni delle liste ~~di ciascuna coalizione~~ sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre (Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 8 marzo 2006, n. 75) (Articolo prima modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1993, n. 277 e dall'art. 1, D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (Gazz. Uff. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così sostituito dal comma 8 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270).



Art. 83.

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero

che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera

Art. 83.

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

~~2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;~~

3) individua quindi:

~~a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;~~

b) le singole liste ~~non collegate~~ che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, ~~nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella~~



a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto.

Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali

~~circoscrizione;~~

~~4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b),~~ procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna ~~coalizione di liste e~~ singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna ~~coalizione di liste e~~ singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna ~~coalizione di liste e~~ singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle ~~coalizioni di liste e~~ singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se ~~la coalizione di liste e~~ la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

~~6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;~~

~~7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto.~~

~~Divide poi la cifra elettorale nazionale di~~



queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.

~~ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);~~

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle ~~vario coalizioni di liste e~~ singole liste di cui al numero 3). A tale fine, ~~per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente,~~ per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna ~~coalizione di liste e~~ lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle ~~coalizioni di liste e~~ singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle ~~coalizioni di liste e~~ singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna ~~coalizione di liste e~~ singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla ~~coalizione di liste e~~ singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre ~~coalizioni di liste e~~ liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi



Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8).

Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.

Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.

Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che

eccedenti alla ~~coalizione di liste~~ e singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le ~~coalizioni di liste~~ e singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali ~~coalizioni di liste~~ e singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più ~~coalizioni di liste~~ e singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla ~~coalizione di liste~~ e alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla ~~coalizione di liste~~ e lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla ~~coalizione di liste~~ e lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

~~9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8).~~

~~Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.~~

~~Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio.~~

~~Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti~~



non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero

~~operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzato.~~

2. Qualora ~~la coalizione di liste e~~ la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta ~~coalizione di liste e~~ singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali ~~di tutto le liste della coalizione e~~ della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre ~~coalizioni di liste e~~ liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna ~~coalizione di liste e~~ singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna ~~coalizione di liste e~~ singola lista. I seggi che rimangono ancora da



6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione. (Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi modificato dal comma 1 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 (Gazz. Uff. 12 aprile 2005, n. 84) ed infine così sostituito dal comma 12 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005 ha così disposto: «4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità»).

attribuire sono rispettivamente assegnati alle ~~coalizioni di liste e~~ singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. ~~L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.~~

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, ~~numero 6),~~ l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) ~~e 9).~~ A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la ~~coalizione di liste e~~ singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre ~~coalizioni di liste e~~ singole liste.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione. (Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi modificato dal comma 1 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 (Gazz. Uff. 12 aprile 2005, n. 84) ed infine così sostituito dal comma 12 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005 ha così disposto: «4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità»).

Art. 84.

1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non

Art. 84.

1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non



utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuo ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuo ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

Qualora al termine di detta operazione residuo ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico. (Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277, modificato dal comma 2 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 (Gazz. Uff. 12 aprile 2005, n. 84) ed infine così sostituito dal comma 13 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005 ha così disposto: «4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità»).

utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuo ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

~~3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuo ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.~~

~~Qualora al termine di detta operazione residuo ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.~~

4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico. (Articolo prima sostituito dall'art. 5, L. 4 agosto 1993, n. 277, modificato dal comma 2 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 (Gazz. Uff. 12 aprile 2005, n. 84) ed infine così sostituito dal comma 13 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270. Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005 ha così disposto: «4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità»).

Art. 86.

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui

Art. 86.

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui



all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili (Articolo prima sostituito dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi modificato dall'art. 3, L. 27 luglio 1995, n. 309 (Gazz. Uff. 27 luglio 1995, n. 174) e dal comma 3 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 (Gazz. Uff. 12 aprile 2005, n. 84) ed infine così sostituito dal comma 14 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005 ha così disposto: «4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità»).

all'articolo 84, commi ~~2,3~~ e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili (Articolo prima sostituito dall'art. 6, L. 4 agosto 1993, n. 277, poi modificato dall'art. 3, L. 27 luglio 1995, n. 309 (Gazz. Uff. 27 luglio 1995, n. 174) e dal comma 3 dell'art. 1, L. 4 aprile 2005, n. 47 (Gazz. Uff. 12 aprile 2005, n. 84) ed infine così sostituito dal comma 14 dell'art. 1, L. 21 dicembre 2005, n. 270.

Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 47 del 2005 ha così disposto: «4. Nella XIV legislatura le disposizioni recate dalla presente legge si applicano esclusivamente ai fini dell'attribuzione dei seggi che si siano resi vacanti a seguito di dimissioni, di morte o di decadenza per cause di ineleggibilità o di incompatibilità»).

**REFERENDUM N. 2****ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste**
[scheda viola (codice pantone: Violet - U)].

premio di maggioranza alla lista più votata - Senato

Testo del quesito: (1.009 parole; 5.598 caratteri - spazi esclusi)

«Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, intitolato "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti:

art. 1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione";

art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: "Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'art. 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'art. 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.";

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "alle coalizioni e";

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ", nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle coalizioni e";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna coalizione";

art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ". Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono";

art. 16, comma 1, lettera b), numero 1): "1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi



e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;" ;
art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "non collegate";

art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle parole: "nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi";

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni di liste e";

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "coalizioni di liste o";

art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";

art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione di liste o";

art. 17, comma 3: "Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procedo quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1." ;

art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla coalizione di liste o";

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizioni di liste o";

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";

art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle coalizioni di liste e";

art. 17, comma 6: "Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale



divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.”;

art. 17, comma 8: “Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.”;

art. 17-bis, limitatamente alle parole: “e 6”;

art. 19, comma 2: “Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8.” ?».

*Che cosa cambia (ref. n. 2)***Senato della Repubblica** - Decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 - Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

Com'è attualmente	Come cambierebbe la norma
<p>Articolo 1</p> <p>1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.</p> <p>2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.</p> <p>3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.</p> <p>4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.</p>	<p>Articolo 1</p> <p>1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.</p> <p>2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.</p> <p>3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.</p> <p>4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.</p>
<p>Articolo 9</p> <p>1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.</p> <p>2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.</p> <p>3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura</p>	<p>Articolo 9</p> <p>1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.</p> <p>2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.</p> <p>3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura</p>



in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

in corso al momento della convocazione dei comizi. ~~Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.~~ In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.



Articolo 11

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

- a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
- b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
- c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:

- 1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

- 2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2.4

3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta

Articolo 11

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

- a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare ~~alle coalizioni e~~ alle liste ~~non collegate~~ e ai relativi contrassegni di lista, ~~nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione.~~ I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
- b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
- c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:

- 1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

- 2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2.4

3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni ~~delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione~~ sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, ~~uno accanto all'altro, su un'unica riga.~~ L'ordine ~~delle coalizioni e~~ delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste ~~di ciascuna coalizione~~ sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta



<p>deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.</p> <p>4 Comma abrogato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 2005, n. 270.</p> <p>5 Periodo così sostituito dall'articolo 2 del d.l. 8 marzo 2006, n. 75.</p>	<p>deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.</p> <p>4 Comma abrogato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 2005, n. 270.</p> <p>5 Periodo così sostituito dall'articolo 2 del d.l. 8 marzo 2006, n. 75.</p>
<p>Articolo 16</p> <p>1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:</p> <p>a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;</p> <p>b) individua, quindi:</p> <p>1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;</p> <p>2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi.</p>	<p>Articolo 16</p> <p>1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:</p> <p>a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;</p> <p>b) individua, quindi:</p> <p>1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;</p> <p>2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi.</p>
<p>Articolo 17</p> <p>1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi</p>	<p>Articolo 17</p> <p>1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste e singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il</p>



da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei

numero dei seggi da assegnare a ciascuna ~~coalizione di liste o~~ singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la ~~coalizione di liste o~~ la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

~~3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuate ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.~~

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna ~~alla coalizione di liste o~~ alla singola lista che abbia ottenuto il maggior



seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o

numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre ~~coalizioni di liste e~~ singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali ~~coalizioni di liste e~~ singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna ~~coalizione di liste e~~ singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna ~~coalizione di liste e~~ lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle ~~coalizioni di liste e~~ alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

6. ~~Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.~~

7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

8. ~~Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi~~



più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.	alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
<p>Articolo 17-bis</p> <p>1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6.</p>	<p>Articolo 17-bis</p> <p>1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6.</p>

REFERENDUM N. 3

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DAPUTATI - Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione. [scheda verde chiaro (codice pantone: 375 - U)].

cancellare la possibilità per il candidato eletto in più circoscrizioni di optare per uno dei seggi ottenuti consentendo ai primi dei non eletti di subentrargli

Testo del quesito: (55 parole; 321 caratteri - spazi esclusi)

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, intitolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati", limitatamente alle seguenti parti: art. 19, limitatamente alle parole: "nella stessa"; art. 85 ? ».

cosa cambia (ref. n. 3)

D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modificazioni - "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati"	
Com'è attualmente	Come cambierebbe la norma
Art. 19 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione.	Art. 19 1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione.

QUANDO SI VOTA

I seggi saranno aperti:

DOMENICA 21 GIUGNO dalle ore **8.00** alle ore **22.00**
LUNEDÌ 22 GIUGNO dalle ore **7.00** alle ore **15.00**

CHI HA DIRITTO AL VOTO

" ^{1.} Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età

^{2.} Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

^{3.} La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.¹

^{4.} Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge."

Questo l'articolo 48 della Costituzione della Repubblica italiana e, pertanto, sono ammessi al voto tutti coloro che risultano, a qualsiasi titolo, iscritti nelle liste elettorali mentre, sono esclusi dal voto i giovani che pur essendo iscritti nelle liste elettorali non hanno compiuto il 18mo anno di età alla data del 21 giugno 2009 (*primo giorno della votazione*).

La modifica introdotta dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, applicabile anche ai referendum, prevede che tutti i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero, possono votare per corrispondenza.

¹ Il terzo Comma è stato introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

**Ammissione degli elettori alla votazione.**

Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è scritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (art. 57, primo comma, del D.P.R. 361/1957).

Si lascia, tuttavia, al presidente la facoltà di consentire – nei limiti del possibile – la precedenza al Sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nel giorno delle elezioni.

Qualora si verificano affollamenti agli ingressi degli edifici ove sono situate più sezioni, i Presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica perché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

Ai fini della ammissione degli elettori alla votazione, occorre ricordare che l'esibizione della tessera elettorale personale è necessaria, unitamente ad un documento d'identità, per l'esercizio del diritto di voto.

Qualora la tessera elettorale riporti il bollo di un'altra sezione e la stessa data dell'elezione attualmente in svolgimento, si da comprovare che già sia stato esercitato il diritto di voto per la medesima consultazione elettorale, l'elettore non potrà essere ammesso al voto.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

- 1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione che li dichiari elettori del Comune (art. 47, secondo comma, del D.P.R. 361/1957, e art. 45, secondo ed ultimo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223);
- 2) coloro che si presentino a votare muniti dell'attestazione del Sindaco di ammissione al voto, a norma dell'art. 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo e successive modificazioni (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), come aggiunto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40;
- 3) i membri del seggio, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori del/dei referendum presso la sezione, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se sono iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune, purché muniti della tessera elettorale (art. 48 del D.P.R. 361/1957 e art. 14 del D.P.R. n. 299/2000);
- 4) gli elettori non deambulanti: tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale



attestante l'impedimento (art. 1, primo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e art. 14 del D.P.R. n. 299/2000);

- 5) i militari delle Forze Armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (da tenere presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte dei Corpi militarmente organizzati); essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori previa esibizione della tessera elettorale (art. 49 primo e secondo comma del D.P.R. 361/1957)
- 6) i naviganti (marittimi ed aviatori) che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 361/1957, essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale:
 - certificato del comandante del porto o aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nella impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;
 - il certificato del Sindaco del Comune di imbarco in cui si attesta che, al Sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, è stata notificata, per telegrafo, la volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco.
- 7) gli ammessi al voto domiciliare, anche se iscritti in altra sezione del Comune o di altro Comune diverso da quello di iscrizione elettorale (a seconda della tipologia delle consultazioni in corso), che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione (art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 3, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni).

Gli elettori anzidetti vanno aggiunti, a cura del presidente, riportandone le generalità nel/i verbale/i delle operazioni del seggio negli appositi paragrafi, per gli ammessi al voto domiciliare, nel verbale apposito (art. 48, secondo comma, del testo unico n. 361, art. 1, quarto comma, della legge n. 15/1991 e art. 1, comma 9, del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).

Identificazione degli elettori.

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

- 1) mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti:
 - a) carta di identità o altro documento di identificazione² munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto,

² L'identificazione per documento non ammette contestazioni sull'accertamento della identità personale dell'elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore.



- sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della votazione, purchè risultino sotto ogni aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
 - c) tessera di riconoscimento rilasciata da un Ordine professionale, purché munita di fotografia;
- e qualora l'elettore sia sprovvisto di documento di riconoscimento personale
- 2) per attestazione di uno dei membri dell'ufficio. L'attestazione avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nella apposita colonna della lista di sezione;
 - 3) per attestazione di altro elettore del Comune, noto all'ufficio³.

AMMISSIONE AL VOTO CON PROCEDURA SPECIALE

Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o «volante») nell'ambito del Comune (legge 23 aprile 1976, n. 136 e D.P.R. 361/1957).

Degenti in ospedali e case di cura

Ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero. L'ammissione al voto avviene previa presentazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero; tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione. Il sindaco del comune accertata la regolarità della dichiarazione, provvede:

³ È da considerarsi noto all'ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.



- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, il giorno precedente quello della votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.

I direttori delle strutture medico-sanitarie interessate, concorderanno con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le modalità e i termini di cui all'art. 9 della L. 136/1976, sia i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, purchè siano in possesso della prescritta documentazione e della tessera elettorale.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante) se la struttura ha un numero di p.l. inferiori a 100, secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 oppure, se la struttura ha un numero di p.l. da 100 a 199, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n.136/1976.

I direttori delle strutture di ricovero e assistenza interessate, concorderanno con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

Detenuti presso luoghi di reclusione o custodia preventiva

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della L. 136/1976, i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale.

Principali adempimenti del procedimento:



- a) l'interessato deve far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato (risultante dalla tessera elettorale), deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.
- b) il sindaco del comune accertata la regolarità della dichiarazione, provvede:
- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
 - a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;
- c) il sindaco del comune dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.
- I direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, concorderanno con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

Componenti dei seggi; rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori del/dei referendum presso la sezione, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 361/1957: il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, i rappresentanti dei promotori del referendum presso la sezione, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano - previa esibizione della tessera elettorale prevista dall'articolo 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, rilasciata dal proprio comune, comprovante l'iscrizione nelle liste elettorali del comune - nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune (*scrutatori e segretario*) o di altro Comune (*presidente del seggio, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, i rappresentanti dei promotori del referendum presso la sezione nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio*).



Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

A norma dell'art. 1, lettera f, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'art. 49 del T.U. n. 361/1957, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal proprio Comune, in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori iscritti nelle relative liste.

Voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

Il DL. 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha introdotto, nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare: gli **elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione perché in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono essere ammessi al voto domiciliare.

Occorre quindi far pervenire al Sindaco, non oltre il quindicesimo giorno antecedente le votazioni, la **domanda di ammissione al voto domiciliare** – da redigere in carta libera – che deve indicare l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale; tale certificato potrà anche attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Con la legge 7 maggio 2009, n. 46 recante "Modifiche all'articolo 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione", in un'ottica di sempre maggiore agevolazione dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato, viene, in estrema sintesi,



esteso il diritto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità.

Infatti, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Ai fini dell'esercizio del voto a domicilio, l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora; tale dichiarazione - ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 1/06, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge n. 46/09 - deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione.

(Le dichiarazioni formulate per il primo turno di elezioni amministrative del 6 e 7 giugno p.v. devono essere considerate valide anche per l'eventuale turno di ballottaggio.)

In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il suddetto termine, essa, per i referendum e per l'eventuale turno di ballottaggio, potrà essere presentata entro il prossimo 1° giugno.

In ogni caso, la dichiarazione (in carta libera) deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.

La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. "accompagnatore" per l'esercizio del voto.

il voto a domicilio si effettua, tra l'altro, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie, mentre per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali il voto a domicilio si effettua soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori

nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

La predetta legge ha previsto, altresì, che, ove necessario, la Commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, possa disporre con proprio provvedimento che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.

Si ritiene che tali misure possano essere adottate in tutti i casi in cui siano ritenute opportune dal punto di vista tecnico-organizzativo, attesi il numero di elettori che potrebbero essere ammessi al voto a domicilio presso uno stesso Ufficio elettorale di sezione e/o la vicinanza del luogo o dei luoghi in cui operano il o i seggi speciali vicini, considerando anche la funzionalità, lo snellimento procedurale, la corretta distribuzione dei carichi di lavoro tra i diversi seggi nonché la necessaria garanzia di regolarità delle operazioni di voto.

I Sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e la completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi, distinti per sezione, i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando relativa attestazione.

Per **ulteriori informazioni** gli interessati possono rivolgersi al Servizio Elettorale, Ufficio Iscrizioni, numeri telefonici: 011/4425212 – 011/4425056 – 011/4425259.

Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione.

Il voto viene raccolto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario. Le modalità sono le medesime previste per le operazioni dell'ufficio distaccato di sezione.

Poiché le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno assunte dal vicepresidente dell'Ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente del seggio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione.

È pertanto opportuno che il presidente dell'ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l'orario in cui si recherà al domicilio



degli elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza presso la sede del seggio da parte degli altri elettori. Il voto a domicilio può essere altresì raccolto, su provvedimento della competente Commissione Elettorale Circondariale adottato su proposta dell'ufficiale elettorale comunale, dal seggio speciale che operi presso un ospedale o una casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni degli elettori interessati. Le modalità di raccolta sono ovviamente le medesime previste per gli uffici distaccati di sezioni normali.

Voto assistito - Elettori portatori di handicap grave

Voto di elettore fisicamente impedito

A norma dell'art. 55, secondo comma, del testo unico n. 361/1957, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 41, secondo comma, citato, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita – su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione – a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale degli aventi titolo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 41, ultimo comma, aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, viene rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali.



Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore (citato art. 41, ottavo comma).

Alla luce, pertanto, delle disposizioni introdotte dal citato art. 41, l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz'altro essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.

Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07; ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.

In tal caso, il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria ed il numero di codice che attesta la cecità.

Per quanto concerne, poi, l'esatta interpretazione della generica espressione: «o da altro impedimento di analoga gravità», nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore interessato, l'apposita certificazione medica, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose decisioni e, tra le altre, nella sentenza della quinta Sezione n. 505 del 6 giugno 1990, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare di volta in volta l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito.

L'impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l'ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscano su tali capacità ma riguardino la sfera psichica dell'elettore.

La norma – ha affermato il predetto Consesso – impone al presidente del seggio la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all'elettore di esprimere da solo e personalmente il voto e non anche dell'iter logico seguito nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto assistito fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio – salvo il caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale – accerti l'effettiva sussistenza dell'impedimento, per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e che indichi nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione al voto con l'accompagnatore.

**Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.**

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art. 55, terzo comma, del testo unico n. 361 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente: «Accompagnatore (data), (sigla del presidente)», senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

- a) richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- b) accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome. Del verificarsi di questo caso deve prendersi nota nel verbale, nel quale occorre anche riportare il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore (art. 55, quinto comma, del testo unico n. 361).

Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale relativo alle operazioni. Viceversa, nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera stessa (all'interno della colonna relativa al motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a votare mediante un accompagnatore) nonché i nominativi dell'elettore, con il numero di iscrizione elettorale, e dell'accompagnatore.

Voto di elettore portatore di handicap

L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempre che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica allorché la loro condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Per le modalità di ammissione al voto si richiamano le istruzioni contenute nel precedente paragrafo.

voto di elettore non deambulante

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non



accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto, per le consultazioni in corso, in una qualsiasi sezione elettorale del Comune allestita in sede priva di barriere architettoniche.

Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori deve:

a) accertarsi che l'elettore sia in possesso della tessera elettorale e della prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione;

b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Il voto è espresso dall'elettore nella cabina appositamente allestita per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale e tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste degli elettori della sezione.

voto in base ad attestazione del sindaco o sentenza

Se l'elettore è ammesso a votare munito dell'attestazione del sindaco ovvero di una sentenza dell'Autorità giudiziaria che lo dichiara elettore del Comune, potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima.

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore deve:

a) prendere visione dell'attestazione o della sentenza anzidette;

b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;

c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato» nonché la propria firma, la data e il bollo dell'ufficio, onde impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso Comune.

Voto di cittadini italiani temporaneamente all'estero per motivi di servizio

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, art. 3-sexies "voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali" possono essere ammessi a votare nella



Circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo e precisamente:

- ✧ il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
- ✧ i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero sia superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
- ✧ i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, si trovino all'estero da almeno tre mesi.

Questi elettori devono registrarsi presso gli Uffici Consolari sottoscrivendo apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla norma in parola per l'esercizio del voto all'estero e vengono iscritti in appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 470/1988.

Per ragioni tecnico-pratiche, il legislatore ha previsto che i voti di questi elettori vengano computati nella Circoscrizione estera nella quale si trovano.

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali (per l'anno 2009)

DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3⁴

Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie (stralcio). (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009)

Art. 1 - art. 2 (omissis)

Art. 3 - In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

⁴ Convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2009.

b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.

2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno,

le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente



all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non siano distanti più di quindici giorni, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione è valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volontà contraria e fatta salva la facoltà di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.

CHI VOTA, DOVE - TABELLA RIEPILOGATIVA

	CHI	VOTA	DOVE VOTANO
CITTADINI	Cittadino residente nel Comune di iscrizione elettorale	SI	nel Comune di iscrizione elettorale nella sezione assegnata
	Cittadino NON residente nel comune dove si svolgono le elezioni	NO fuori Comune	NON PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO fuori dal proprio Comune ad eccezione dei casi consentiti dalla legge
	Cittadino italiano residente all'estero in Stati CON intesa	SI	PER CORRISPONDENZA NELLO STATO DI RESIDENZA
	Cittadino italiano residente all'estero in Stati SENZA intesa	NO estero SI in Italia	Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo italiano non ha raggiunto le necessarie intese; tali elettori riceveranno apposita cartolina-avviso per il voto in Italia
	cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali	SI	PER CORRISPONDENZA NELLO STATO DI RESIDENZA
	Cittadino italiano residente all'estero che ha optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia	SI	nel Comune di iscrizione elettorale, nella sezione assegnata
	Cittadino straniero di uno stato membro dell'Unione Europea	NO	NON PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO
	Cittadino straniero	NO	NON PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO

TUTTI GLI ELETTORI PER POTER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO DEVONO ESIBIRE LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE UNITAMENTE AD UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Eccezioni			
	CHI	VOTA	DOVE VOTANO



MEMBRI UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE	il presidente	SI	Nella sezione dove esercita la mansione, anche se sia iscritto come elettore in altra sezione del Comune o in altro Comune
	gli scrutatori e il segretario del seggio	SI	Nella sezione dove esercitano la mansione anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune
FORZA PUBBLICA E RAPPRESENTANTI	i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum	SI	Nella sezione dove esercitano la mansione anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune o in altro Comune
	gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico	SI	nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del Comune o in qualsiasi altro Comune del territorio nazionale.
OSPEDALI - CASE DI CURA O DI RIPOSO - CASE CIRCONDARIALI - COMUNITA' TERAPEUTICHE	Gli elettori ricoverati in ospedali o case di cura	SI con apposita documentazione	nel luogo di degenza, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune o in altro Comune del territorio nazionale
	Gli elettori ristretti presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva	SI con apposita documentazione	nel luogo di detenzione, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune o in altro Comune del territorio nazionale
	gli elettori tossicodipendenti ospitati presso comunità	SI con apposita documentazione	nella comunità terapeutica o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private (per le quali viene istituito il seggio speciale) anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune o in altro Comune del territorio nazionale
	Gli elettori agenti di custodia	SI	presso qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali
MILITARI ORGANIZZATI PER	i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori



	Forze di Polizia	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori
	Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori
	infermiere volontarie della Croce Rossa	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori
ALTRE CATEGORIE	i naviganti (marittimi ed aviatori)	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune in cui si trovano per motivi di imbarco
	Elettori muniti di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione che li dichiara elettori del Comune	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune
	Elettori muniti di una attestazione del Sindaco di ammissione al voto	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune
ELETTORI CON HANDICAP FISICI	elettore non deambulante	SI con apposita documentazione	in una qualsiasi sezione elettorale del Comune allestita in sede priva di barriere architettoniche
	gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (L.46/2009).	SI con apposita documentazione	presso l'abitazione in cui dimorano



	elettore fisicamente impedito	SI Può avvalersi della assistenza di un altro elettore	nel Comune di iscrizione elettorale nella sezione assegnata e, se si avvale di assistenza di un altro elettore, con apposita documentazione
--	-------------------------------	---	---

Come si vota

La votazione per i *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

Sul territorio nazionale

- All'elettore saranno consegnate tre schede (+ 1 per il ballottaggio del *Presidente della Provincia*):
 - **una di colore viola** (ref. n. 1)
 - **una di colore beige** (ref. n. 2)
 - **una di colore verde** (ref. n. 3)

Ciascun elettore ha diritto di esprimere il voto tracciando con la matita copiativa un segno sul riquadro corrispondente alla risposta da lui prescelta ["SI" oppure "NO"].

SI RACCOMANDA DI NON SOVRAPPORRE LE SCHEDE UNA SULL'ALTRA AL MOMENTO DELL'ESPRESSIONE DEL VOTO, PER EVITARE CHE IL SEGNO DI VOTO TRACCIATO SU UNA SCHEDA SIA VISIBILE SULLE ALTRE SOTTOSTANTI.

All'estero

- Voto per corrispondenza degli italiani residenti all'estero
I cittadini italiani residenti all'estero ricevono a casa un plico con la scheda, salvo che abbiano esercitato l'opzione per votare in Italia oppure risiedano in stati con i cui governi non sia stato possibile raggiungere le necessarie intese o la cui situazione politica o sociale non garantisca l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

In occasione di questo referendum costituzionale, votano per corrispondenza anche determinate categorie di cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali, salvo che abbiano esercitato l'opzione per votare in Italia.



Il voto postale sarà scrutinato in Italia da appositi seggi costituiti dall'Ufficio Centrale per la Circoscrizione Estero della Corte d'Appello di Roma; lo spoglio avrà inizio, come per le schede votate nel territorio nazionale, alle ore 15 del lunedì.

Fac-simile di scheda

REFERENDUM POPOLARE	
Volete	
.....	
.....	
.....	
SI	NO

(di colore diverso per ogni referendum)



L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Disponibilità dei locali scolastici per l'allestimento dei seggi.

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, ha impartito ai Dirigenti degli Uffici scolastici regionali opportune istruzioni al fine di consentire ai medesimi - nell'esercizio delle proprie autonome valutazioni - di mettere a disposizione delle amministrazioni comunali i locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Per le consultazioni referendarie, in abbinamento con l'eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative, di domenica 21 giugno e lunedì 22 giugno 2009:

- ❖ dal pomeriggio di venerdì 19 giugno fino all'intera giornata di martedì 23 giugno 2009 in tutti i comuni della Repubblica.

Come sono composti i seggi

L'Ufficio Elettorale di sezione (comunemente denominato "Seggio") è composto da un Presidente, tre Scrutatori - di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente - e da un Segretario⁵.

Seggio speciale

L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ha previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale.

Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

⁵ L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 24, primo comma, del testo unico n. 570).

L'art. 89 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da € 206 ad € 516.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'ufficio elettorale di sezione i quali, senza giustificato motivo, si allontanano dall'ufficio prima che abbiano termine le operazioni elettorali.



Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, nei termini e con le modalità previsti per tali nomine.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16,00 del sabato precedente il giorno della votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, e nella sede dello stesso.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente del seggio speciale e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, valgono le stesse norme per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto:

- dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto;
- dei detenuti aventi diritto al voto presenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto;

e cessano appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate alla sezione elettorale per essere immediatamente immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate, pertanto, i componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma), le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

Ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante)

il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di che trattasi.

A tale scopo, il presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito l'ufficio elettorale distaccato – che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore e dal segretario del seggio – si recherà presso l'istituto medesimo (o struttura sanitaria) per raccogliere il voto degli elettori degenti.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di segretario saranno affidate dal presidente ad uno scrutatore.

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori del/dei referendum presso la sezione che ne

facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

Onorario

L'onorario, **fisso forfetario**⁶ (comprensivo del turno di ballottaggio per la elezione del Presidente della Provincia), è pari a:

- **€ 229,00** per il **Presidente di seggio ordinario**
- **€ 170,00** per gli **Scrutatori di seggio ordinario**
- **€ 170,00** per il **Segretario di seggio ordinario**
- **€ 79,00** per i **Presidenti di seggio speciale**
- **€ 53,00** per gli **Scrutatori di seggio speciale**.

Per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario sarà ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.

Alla relativa liquidazione l'Amministrazione comunale provvederà successivamente in base alla corretta compilazione del prospetto - modello A - che, il Presidente di ciascuna sezione, avrà cura di compilare esattamente in ogni parte di competenza.

Presidente di seggio

I Presidenti di seggio elettorale, che sono 950 (919 presidenti di seggio ordinario + 31 di seggio speciale), vengono nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Torino, che provvede anche allo loro sostituzione in caso di impedimento all'espletamento dell'incarico.

Il giorno di sabato (20 giugno c.a.) il Sindaco provvede alla sostituzione dei presidenti che non si sono presentati presso la sala del seggio per la costituzione del seggio.

Funzioni del Presidente

Il Presidente del seggio provvede alle seguenti funzioni:

- nomina il Segretario del seggio;
- prende in consegna dal delegato del Sindaco il materiale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio;

⁶ L'onorario (non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali) retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti del seggio, nelle misure sopra indicate.

- provvede alla custodia della sala della votazione e del materiale ricevuto;
- sceglie il vice Presidente tra gli Scrutatori del seggio;
- soprintende ed è responsabile di tutte le operazioni del seggio;
- è incaricato dell'ordine pubblico della sala di votazione e dispone della Forza Pubblica e/o delle Forze Armate;
- ha la potestà di decisione, udito il parere degli Scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti relativi alle operazioni del seggio, sui reclami anche orali, sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

Vice Presidente

È scelto dal Presidente fra gli Scrutatori (coadiuva il Presidente e ne fa le veci, in caso di assenza temporanea o impedimento sopraggiuntogli).

Segretario

È scelto dal Presidente, prima dell'insediamento del seggio, **fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune** (Torino) **che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado** (qualora il presidente non abbia scelto il segretario prima dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che vi provveda all'atto della costituzione dell'ufficio medesimo).

Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione del verbale.

Inoltre, provvede alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle schede, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione dei plichi.

Scrutatori

Sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data della votazione fra gli **iscritti nelle liste elettorali del Comune** (Torino).

Per le elezioni in corso gli Scrutatori⁷ nominati sono 2867. Quando al momento della costituzione del seggio mancano uno o più

⁷ Art. 23 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570:

«Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età (*);
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione».

(*) N.B.: Il limite del 70° anno di età non trova più applicazione nei confronti degli scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.



Scrutatori, compete al Presidente procedere immediatamente alla loro sostituzione: pertanto **gli Scrutatori devono essere presenti, con la massima puntualità, presso il locale del seggio, alle ore 16.00 di sabato 20 giugno, alle ore 8.00 di domenica 21 giugno e alle ore 7.00 di lunedì 22 giugno.**

I sostituti devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino ed essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa.

Gli Scrutatori provvedono ai seguenti compiti:

- firma delle schede di votazione per la loro autenticazione;
- identificazione e registrazione degli elettori che si presentano a votare;
- spoglio delle schede;
- registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio;
- confezione e recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

Rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum

I delegati di ciascun partito o gruppo politico rappresentato in parlamento e i delegati dei promotori del referendum, hanno la facoltà di designare due propri rappresentanti⁸ presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale (art. 19, secondo e terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352).

Le designazioni devono essere presentate alla segreteria del Comune, entro il venerdì antecedente la votazione, a mezzo di dichiarazione scritta con firma autenticata secondo le modalità di legge (art. 14 L. 53/1990), che provvederà ad inviarle ai rispettivi presidenti di seggio.

Il Presidente del seggio deve accertare la regolarità della designazione che deve essere effettuata a norma degli art. 25, primo comma del T.U. n. 361/1957⁹ e art. 19, terzo comma, della legge n. 352/1970¹⁰.

⁸ Tali rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, possono essere designati, presso ciascun seggio, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte anche di uno solo dei promotori di ciascun referendum. Le relative designazioni vanno presentate, entro il venerdì precedente la consultazione, al segretario del Comune, che ne curerà la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, oppure vanno presentate direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio o la domenica mattina, purchè prima dell'inizio della votazione. Tali designazioni dovranno essere autenticate, ai sensi dell'art. 25, primo comma del D.P.R. n. 361/57 dal notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/90.

⁹ Art. 25 - 1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione (art. 14, L. 53/1990), i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni



Qualora non ricorrano tali condizioni, il designato non può essere ammesso ad assistere alle operazioni elettorali del seggio.

I rappresentanti hanno diritto:

- a) ad assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione;
- b) a far inserire nel verbale succinte dichiarazioni;
- c) ad apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione;
- d) a trattenersi all'esterno del locale del seggio durante il tempo in cui questo rimane chiuso.

I rappresentanti, per l'esercizio delle loro funzioni, possono portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno del Partito o del Gruppo politico rappresentato in Parlamento oppure che rechi la denominazione del Comitato promotore del/dei referendum da loro rappresentato.

I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (*art. 9, quarto comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136*) o dall'ufficio distaccato di sezione (*art. 53, primo comma, del testo unico n. 361/1957*) o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio (*art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22*).

È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all'esterno della sala in cui ha sede l'ufficio elettorale di sezione durante il tempo in cui questa rimane chiusa (*art. 64, ultimo comma, del testo unico n. 361*).

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all'ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale) adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore del codice

elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

¹⁰ Art. 19 - 3. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale del referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del referendum.

approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista (o del Comitato promotore del/dei referendum o dei candidati) sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto, è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

Sanzioni penali

Sono previste sanzioni penali per chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio (DD.PP.RR. n.570/1960 e n.361/1957 e succ modif. e int.).

Il divieto di introdurre telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini nelle cabine elettorali

Approvato con D.L. 49/2008 dal Consiglio di Ministri, è attualmente in vigore un provvedimento che vieta di introdurre all'interno delle cabine elettorali apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. La norma si rende necessaria per poter garantire il rispetto del diritto, sancito dall'art. 48 comma 2 della Costituzione, alla segretezza del voto; di seguito la norma.

"DECRETO LEGGE - 1 aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie. (GU n. 80 del 4-4-2008)

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie e' vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui e' al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro."

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione dell'elettore al seggio per l'esercizio del voto, dopo la necessaria identificazione mediante documento di identità e tessera elettorale, inviterà l'elettore stesso a depositare in un contenitore le apparecchiature indicate di cui è al momento in possesso.

Le apparecchiature depositate dall'elettore, così prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione ed annotate in apposito registro, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, saranno restituite dopo l'espressione del voto.

Permessi elettorali per l'esercizio del diritto di voto

Una prima, doverosa precisazione riguarda un dubbio che spesso il lavoratore si pone in quanto elettore presso comuni distanti dal comune in cui abitualmente è domiciliato per lavoro: in questa circostanza non è previsto nessun istituto normativo che conceda ai lavoratori dei permessi specifici per recarsi al comune di residenza ed espletare le operazioni di voto.

Essendo però, il voto, un diritto (dovere) costituzionalmente riconosciuto [Costituzione della Repubblica Italiana, art. 48], il lavoratore ha il diritto di chiedere ed ottenere permessi non retribuiti per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave) e, il datore di lavoro, non potrà negare al dipendente il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere il comune presso il quale il lavoratore dovrà votare.

A tal fine però, il datore di lavoro concederà al lavoratore le giornate di permesso necessarie, scalando le stesse dal suo monte ore (ferie o permessi) maturato.

Le Aziende/Imprese potranno decidere se imputare i permessi in questione in conto ferie, ovvero per il recupero delle ore di lavoro perdute secondo le norme e i regolamenti previsti dalle varie tipologie contrattuali.

Per quanto riguarda il viaggio, sono previste agevolazioni sulle spese sostenute, a fronte della presentazione della tessera elettorale.

Il lavoratore avrà poi cura di presentare al proprio datore di lavoro, se richiesta, la tessera elettorale, che dovrà presentare il timbro di convalida della sezione, che attesti l'avvenuto esercizio del diritto di voto.

**Riposi compensativi per le funzioni svolte presso i seggi**

Secondo quanto stabilito dall'art. 40, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati e s.m.e i.*), **l'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.**

L'art. 108 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino di assumere l'incarico, o che non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da (euro) € 309,00 a € 516,00.

La stessa sanzione è prevista, dal predetto articolo, per i membri dell'Ufficio elettorale di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Ciò posto, **i lavoratori impegnati in operazioni di voto hanno diritto a riposi compensativi, per i giorni festivi e/o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.**

Sulla scorta di quanto sopra, con l'art. 119, come sostituito dall'art. 11 della legge 1990, n. 53, sono state introdotte norme che regolano la fruizione di riposi compensativi a seguito di funzioni svolte (presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista o gruppo) presso gli Uffici elettorali di sezione:

"Articolo 119.

- 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.*
- 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa[*].*

[*] *In base all'Articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992), il comma 2 dell'Articolo 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso Articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero*



a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali."

Nel caso di specie, i soggetti (lavoratori dipendenti) che partecipano alle operazioni elettorali **hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali**, in quanto i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Sinteticamente:

- **Giorni lavorativi** - devono essere considerati tali i giorni di lunedì, martedì (qualora le operazioni di scrutinio abbiano termine dopo le ore 24.00 del lunedì) e, la giornata di sabato se il contratto di lavoro prevede sei giorni lavorativi. Può essere considerato giorno lavorativo anche la domenica quando si è in presenza di particolari attività che prevedono la giornata di riposo in un giorno diverso dalla domenica stessa. I giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. Il riconoscimento di un trattamento pari al valore corrispondente all'intera giornata è determinato dalla giurisprudenza di merito, la quale fa espressamente riferimento ai giorni e **non alle ore trascorse ai seggi**.
- **Giorni non lavorativi** - devono essere considerati tali i giorni concomitanti con la giornata di sabato (se il contratto di lavoro prevede cinque giorni lavorativi) salvo specifiche attività (ad esempio turnazioni, settimana corta spostata, ecc.). Per questi giorni è prevista la corresponsione di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, oppure al riconoscimento di riposi compensativi.
- **Giorni festivi** - devono essere considerati tali i giorni di domenica e le giornate festive retribuite previste dal calendario delle festività. Anche per questi giorni spetta lo stesso trattamento indicato al punto precedente.

Per quanto concerne la scelta tra la fruizione dei riposi compensativi, oppure l'eventuale quota retributiva della/e giornata/e, l'attuale normativa non prevede a chi competa la scelta. Pertanto, si può ritenere che il recupero compensativo relativo alla domenica, generalmente intesa come "riposo settimanale", debba essere fruito immediatamente: la rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore, in relazione anche a norme e regolamenti che dettano disposizioni in materia (v. articolo 36 della Costituzione "(omissis) *La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi*", e articolo 2109 del Codice Civile "*Periodo di riposo. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.*(omissis)") mentre,



per le altre giornate, sia auspicabile un accordo tra le parti circa il tipo di opzione (riposo compensativo o corresponsione di specifiche quote retributive).

Nell'ipotesi in cui non sia possibile trovare un accordo tra le parti, si può ritenere che il legislatore, avendo già aggravato la posizione del datore di lavoro, sotto tale profilo, assegni al datore di lavoro la facoltà di scelta al fine di salvaguardare anche le eventuali esigenze tecnico produttive e/o di servizio.

riposi compensativi - tabella riepilogativa

Tipo di contratto	Giornate di presenza al seggio	Riposi compensativi
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 5 (cinque) giorni lavorativi (da lunedì a venerdì - c.d. "settimana corta").	sabato - domenica - lunedì (giorni festivi o non lavorativi: sabato e domenica)	due giornate - indicativamente vengono fruiti dal giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì e mercoledì (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 6 (sei) giorni lavorativi (da lunedì a sabato).	sabato - domenica - lunedì (giorni festivi o non lavorativi: domenica)	una giornata - indicativamente viene fruita il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì, (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)
NB: Qualora le operazioni di scrutinio si protraggano nelle prime ore del giorno successivo (il martedì), i giorni di riposo compensativo spettanti saranno il mercoledì e il giovedì [su 5 gg lav.] oppure mercoledì [su 6 gg lav].		

(Quanto sopra riportato non costituisce titolo probatorio finalizzato alla fruizione dei riposi o in caso di contenzioso tra le parti.)

Attestazione da presentare al datore di lavoro

Come tutte le assenze dal lavoro, anche quelle relative all'espletamento di mansioni presso i seggi elettorali devono avere adeguata giustificazione. La documentazione primaria che giustifica il trattamento normativo su esposto,



è rappresentata essenzialmente dalla copia della nomina alla mansione notificata all'interessato.

Il lavoratore è tenuto ad informare preventivamente il datore di lavoro della partecipazione alle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sezione, presentando copia della nomina alla funzione pervenuta dall'Ufficio Elettorale del Comune. E' consigliabile prevedere – se possibile - un congruo preavviso, soprattutto nei casi in cui l'attività svolta dal lavoratore sia di natura essenziale o primaria nell'attività aziendale.

Il lavoratore, al rientro sul posto di lavoro dovrà presentare, al datore di lavoro o chi per esso (ufficio personale, ecc.), idonea documentazione attestante i giorni di presenza al seggio, sottoscritta dal Presidente e recante il timbro della sezione elettorale.

A titolo puramente indicativo e in riferimento alle maggiori richieste pervenute al Servizio Elettorale, di seguito, descrizione della documentazione generalmente presentata:

Scrutatori

- Copia della nomina (o copia fotostatica)
- Dichiarazione, firmata e timbrata, a cura del presidente del seggio che attesta lo svolgimento delle funzioni e la presenza al seggio (meglio se corredata da orario iniziale e finale delle operazioni)
- Se lo scrutatore è stato nominato dal presidente del seggio in sostituzione di uno scrutatore mancante, quindi sprovvisto di copia della nomina, e se la documentazione presentata risultasse insufficiente, il Servizio Elettorale del Comune, su richiesta dell'interessato, rilascerà successivamente apposita dichiarazione.

Presidenti di seggio

- decreto di nomina (o copia fotostatica)
- dichiarazione (vistata e timbrata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio delle operazioni presso i seggi.
- Analoga dichiarazione, nel caso quella presentata risultasse insufficiente, potrà essere richiesta successivamente al Servizio Elettorale

Segretari

- Dichiarazione, firmata e timbrata, a cura del presidente del seggio che attesta lo svolgimento delle funzioni e la presenza al seggio (meglio se corredata da orario iniziale e finale delle operazioni)
- Considerato che il Segretario viene nominato dal presidente del seggio e non è prevista alcuna emissione di decreto di nomina, se la



documentazione presentata risultasse insufficiente, il Servizio Elettorale del Comune, su richiesta dell'interessato, rilascerà successivamente apposita dichiarazione.

Rappresentanti di lista

- dichiarazione redatta dal presidente di seggio che attesta l'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla lista con specificazione del tipo di elezione (politiche, provinciali, comunali ecc.) e recante l'orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell'ultimo giorno.
- Analoga dichiarazione, nel caso quella presentata risultasse insufficiente, potrà essere richiesta successivamente al Servizio Elettorale.

Vista la singolare funzione svolta dai rappresentanti di lista, particolare attenzione va posta per i documenti giustificativi da presentare al rientro sul posto di lavoro: si consiglia perciò di far riportare, sulla dichiarazione, anche menzione specifica dell'accreditamento nella giornata di sabato all'atto della costituzione del seggio (se presente).

Per coloro che hanno svolto le funzioni sopra descritte ai seggi, in caso di ulteriore richiesta di documentazione al Servizio Elettorale, è inderogabile l'indicazione:

- del numero di seggio
- della scuola o plesso presso il quale ha svolto le mansioni
- del recapito telefonico (necessario per l'avviso di ritiro del documento)

liquidazione degli onorari ed esenzione fiscale

La retribuzione a carico del datore di lavoro rappresenta a tutti gli effetti una voce retributiva e come tale assoggettabile a ritenute e a contribuzione. Tali somme sono, per il datore di lavoro, deducibili dalla determinazione del reddito complessivo (articolo 62, comma 1, DPR 917/1986).

Per quanto riguarda i compensi percepiti dai lavoratori per la presenza ai seggi da parte dell'Amministrazione Pubblica competente, in ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l'articolo 9, comma secondo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli Uffici Elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

**SCRUTINIO**

Terminata la votazione (*ore 15,00 di lunedì 22 giugno*), appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, **si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum – in ordine numerico - e successivamente, senza interruzione, a quelle per le elezioni dei presidenti delle province** e dei sindaci e dovranno essere portati a termine entro le ore 14,00 del giorno successivo alla chiusura dei seggi ovvero *entro le ore 14,00 di martedì 23 giugno* (art. 73 T.U. n. 361/1957 e art. 1, comma sesto, L. 16 aprile 2002, n. 62).

Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della sezione, oltre, naturalmente, ai rappresentanti.

Spoglio e registrazione dei voti

Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente deve rimuovere il bloccaggio dell'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, deve agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi. Dopo di ciò, il presidente poserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala, procederà alle operazioni di spoglio.

Per tale procedimento, si osservano le seguenti istruzioni ministeriali:

- Lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente.
- Questi legge ad alta voce, la risposta che è stata data al quesito e passa la scheda ad un altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ognuna delle due risposte.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna risposta.

Il terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella apposita scatola/contenitore: le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Infine il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

delle operazioni del procedimento referendario.

(52° giorno antecedente le votazioni)

Scadenza del termine entro il quale devono essere apportate le cancellazioni dalle liste elettorali degli elettori che hanno trasferito la propria residenza in altro Comune¹¹ della Repubblica.

(45° giorno antecedente le votazioni)

Pubblicazione, mediante affissione a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi popolari con il quale viene dato avviso agli elettori:

- della data della votazione;
- della scadenza del termine entro il quale devono essere cancellati dalle liste elettorali gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana, che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale;
- della scadenza del termine entro il quale devono essere iscritti nelle liste elettorali gli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune o che abbiano variato la loro abitazione trasferendosi nella circoscrizione di altra sezione del Comune.

(Entro il 10° giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi)

Compilazione da parte della Commissione elettorale comunale di un elenco in triplice copia dei cittadini che pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le votazioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale circondariale la quale depenna dagli esemplari delle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'Albo pretorio.

La terza copia viene depositata presso la Segreteria del Comune.

(30° giorno antecedente le votazioni)

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale iscrive nelle liste elettorali gli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi

¹¹ La disposizioni in materia, dato il carattere locale della votazione, prevedono che i Comuni non interessati alla consultazione di cui trattasi, — ove lo ritengano — potranno soprassedere all'effettuazione dell'anzidetta revisione dinamica straordinaria sempre che non vengano direttamente attivati da uno dei Comuni nei quali si terranno le elezioni.



diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

(Tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data delle votazioni)

Designazione, da parte della Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, dei nominativi, compresi nell'Albo degli scrutatori, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli uffici elettorali di sezione.

(15° giorno antecedente le votazioni)

- scadenza del termine entro il quale si possono apportare le variazioni per decesso dell'elettore.

sabato 20 giugno

(giorno antecedente le votazioni)

ore 16 - costituzione e insediamento dell'ufficio elettorale di sezione

domenica 21 giugno

(primo giorno della votazione)

ore 8,00 - apertura della votazione (che prosegue **fino alle ore 22**)

lunedì 22 giugno

(secondo giorno della votazione)

ore 7,00 - apertura della votazione (che prosegue **fino alle ore 15,00**)

lunedì 22 giugno

(subito dopo la chiusura della votazione e appena terminate le operazioni di riscontro)

Inizio delle operazioni di scrutinio

martedì 23 giugno

(entro le ore 14,00)

Termine entro il quale devono essere portate a compimento le operazioni di scrutinio.

**Statistiche e curiosità****CORPO ELETTORALE**

Al corpo elettorale vengono sottratti i cittadini italiani residenti all'estero in quanto ammessi al voto per corrispondenza, pertanto, il referendum vedrà interessati:

- nelle 919 sezioni elettorali presenti sul territorio cittadino 687.624 elettori, di cui 322.391 maschi e 365.233 femmine (i dati si riferiscono al 15° giorno antecedente la votazione);
- 27.288 cittadini torinesi residenti all'estero voteranno per corrispondenza (legge 27 dicembre 2001, n. 459 e succ. m. e i.).

corpo elettorale della Città:

Aventi diritto al voto al 15° gg antecedente la votazione	maschi	femmine	totale
VOTANTI totale	322391	365233	687624
Italiani residenti estero (votano per corrispondenza)	14667	12621	27288
Compiranno il 18mo anno di età nel giorno della votazione (21 giugno)	10	12	22
Voteranno per la prima volta	124	114	238
Saranno invece esclusi dal voto per non aver compiuto il 18mo anno di età nel giorno delle votazioni	91	72	163

Mentre, per il ballottaggio il corpo elettorale rimane invariato rispetto al primo turno ovvero 337.461 maschi e 378.206 femmine per un totale di 715.667 elettori.



Tabella componenti seggio

SEZIONI ELETTORALI		giugno 2009 REFERENDUM	
SEZIONI ELETTORALI :			
(sul territorio del Comune)			
<i>NORMALI</i>			844
<i>SPECIALI:</i>			
ospedali	<i>OSPEDALIERE (C)</i>	11	
luoghi di cura 100/199 p.l.	<i>CASE DI CURA (D)</i>	16	
case ciondariali	<i>DETEZIONE (A)</i>	4	
TOTALE SPECIALI		31	31
Sezioni individuate ai sensi art. 9 (< 100 p.letto) L. 136/1976 (E)		44	44
TOTALE GENERALE SEZIONI		919	919
Sezioni individuate ai sensi art. 1 L. 15/1991 (H)		450	450
PRESIDENTI/SCRUTATORI NECESSARI ALLA COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE			
<i>PRESIDENTI ORDINARI</i>		919	919
<i>PRESIDENTI SPECIALI</i>		31	31
TOTALE PRESIDENTI			950
		<i>TOT. SEZ</i>	<i>TOT. SCRUTATORI</i>
<i>SCRUTATORI ORDINARI (SEZ. NORMALI)</i>		3	2532
<i>SCRUTATORI ORDINARI IN SEZ. SPECIALI (OSP/ CARC/ >100 P.L.)</i>		3	93
<i>SCRUTATORI SPECIALI IN SEZ. SPECIALI (OSP/ CARC/ >100 P.L.)</i>		2	62
<i>SCRUTATORI ORDINARI IN SEZ. SPECIALI (<100 P.L.)</i>		4	176
TOTALE SCRUTATORI		919	2863

**APPENDICE NORMATIVA**

Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:

Costituzione della Repubblica Italiana: articoli 12, 48, 71, 75, 132 e 138

Legge 25 maggio 1970 n.352

"Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"

Legge 22 maggio 1978 n.199

"Modificazioni alla legge 352 del 1970 sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"

Decreto Legge 9 marzo 1995 n.67

"Modifiche urgenti alla legge 352 del 1970, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"

Legge 17 maggio 1995 n.173

"Indicazione sulle schede di votazione della denominazione di referendum popolari"

Decreto del Ministero dell'Interno 9 maggio 1995

"Caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione in caso di svolgimento di più referendum popolari previsti dall'art.75 della Costituzione"

Inoltre, norme per la elezione della Camera dei Deputati (applicabili ai referendum a norma dell'articolo 50 della Legge 25 maggio 1970, n. 352).

Per i referendum indetti trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza degli elettori italiani residenti all'estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299.

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente



LEGGE 16 aprile 2002, n. 62.

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale

LEGGE 5 febbraio 2003, n. 17.

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità

LEGGE 2 marzo 2004, n. 61.

Norme in materia di reati elettorali

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata per lo scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

Legge 7 maggio 2009, n. 46

Modifiche all'articolo 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione



CITTA' DI TORINO

Servizio Elettorale

DIREZIONE SERVIZI CIVICI
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI
SYSTEM INFO ELE

REFERENDUM ABROGATIVI

DSC - SE - ELE - V04
Pag. 78